Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 16 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1957

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1957, n. 18.

Istituzione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 4 *luglio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) avente il compito di provvedere in Sardegna alla gestione e manutenzione degli acquedotti e fognature, nonchè all'ampliamento ed al miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti.

L'Ente provvede altresì direttamente al collegamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria delle reti interne quando ne sia richiesto, con regolare deliberazione, dai Comuni o dai Consorzi interessati.

Art. 2.

L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) ha sede in Cagliari, è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato ai lavori pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dell'Assessorato alle finanze.

Art. 3.

Il trasferimento all'Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche connesse, è disposto, su richiesta dei Comuni e dei Consorzi interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

I trasferimenti all'Ente degli acquedotti costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno sono effettuati d'intesa con la Cassa medesima.

I rapporti tra l'Ente ed i Comuni e Consorzi interessati in dipendenza del trasferimento di proprietà delle opere di cui ai precedenti comma sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, d'intesa con l'Assessore alle finanze.

Le opere sopra indicate fanno parte del patrimonio del l'E.S.A.F.

Nelle convenzioni di cui al terzo comma deve essere disciplinato il trasferimento dal Comune all'Ente del personale comunale adibito alla gestione e manutenzione dell'acquedotto.

Art. 4.

All'atto del trasferimento all'Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere connesse, i Comuni ed i Consorzi devono impegnarsi a cedere all'Ente medesimo gli eventuali contributi che dallo Stato, dalla Regione e da altri enti sono stati concessi o verranno concessi per il completamento o la manutenzione di dette opere.

Art. 5.

Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 600 000 000, in ragione di L. 200 000 000 per il primo e di L. 100 000 000 per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1961.

Per l'esercizio 1957 la spesa fa carico al capitolo 144 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

L'E.S.A.F. provvede ai propri compiti impiegando:

a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi e da altri enti per il completamento, l'ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;

b) i proventi della vendita dell'acqua;

c) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l'Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere l'utilizzazione agricola;

d) i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;

e) i proventi dei mutui autorizzati.

Art. 6.

Sono organi dell'E.S.A.F.:

il presidente;

il vice presidente;

il Consiglio di amministrazione;

la Giunta esecutiva;

il Collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, e su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli sovraintende a tutta la gestione dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

In particolare:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva fissando gli ordini del giorno;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;

c) adotta i provvedimenti disciplinari su tutto il personale dell'Ente, salvo quelli riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione;

d) assume e licenzia il personale subalterno o salariato nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento organico;

e) compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva ed ha facoltà di adottare, nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, salvo a sottoporli per la ratifica ai predetti consessi nella prima loro adunanza.

Art. 8.

Il vice presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e sentita la Giunta stessa.

Egli coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di mancanza, assenza o impedimento.

Il vice presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) da tre membri, due tecnici ed uno amministrativo, nominati dall'Assessore ai lavori pubblici;

d) da un membro nominato dall'Assessore alle finanze;

e) da un membro nominato dall'Assessore all'igiene e sanità;

f) da un membro nominato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;

g) da tre sindaci di Comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all'E.S.A.F., nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

Al Consiglio spetta:

a) di fissare le direttive generali dell'attività dell'Ente;

b) di deliberare il regolamento per l'ordinamento degli uffici e per il personale;

c) di nominare o licenziare il direttore generale, il personale di concetto e d'ordine dell'Ente;

d) di deliberare sulle operazioni di mutuo;

e) di deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con la relazione da presentare alla Giunta regionale;

f) di deliberare il piano di riparto degli utili e l'attribuzione degli interventi finanziari di cui al successivo art. 15;

g) di deliberare sui progetti e sui contratti di appalto e di fornitura di importo superiore a L. 50.000.000, nonchè sulle variazioni e sulle aggiunte a progetti e contratti già approvati dal Consiglio stesso, qualora ne consegua un aumento di spesa di oltre il limite del quinto;

h) di deliberare sulle transazioni;

i) di autorizzare il presidente a stare in giudizio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

Art. 11.

La Giunta esecutiva è costituita dal presidente, dal vice presidente, da uno dei consiglieri tecnici nominato dall'Assessore ai lavori pubblici, dal consigliere nominato dall'Assessore all'igiene e sanità e da uno dei sindaci consiglieri scelto dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta delibera:

a) sui progetti e sui contratti di appalto e di fornitura non superiori a L. 50.000.000;

b) sulle variazioni e aggiunte ai progetti e su verbali di nuovi prezzi e sui contratti già approvati dal Consiglio di amministrazione e che non importino aumenti di spesa oltre i limiti del quinto d'obbligo.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati pariteticamente dagli Assessori alle finanze, ai lavori pubblici, ed all'igiene e sanità.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Il Collegio effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

Art. 13.

L'E.S.A.F. ha un direttore generale, ed un proprio ufficio tecnico.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone in possesso della laurea in ingegneria, particolarmente esperte in idraulica.

Egli sovraintende al funzionamento degli uffici dell'Ente ed è alle dirette dipendenze del presidente e del vice presidente.

Art. 14.

Il programma di attività dell'Ente, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell'E.S.A.F. deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa.

Art. 15.

Gli utili netti delle gestioni dell'E.S.A.F., sono destinati ad aumenti e miglioramenti patrimoniali occorrenti per lo sviluppo e manutenzione delle opere e degli impianti e per la costituzione di appositi fondi di riserva per miglioramenti patrimoniali e per riparazioni dovute a cause straordinarie, nonchè per adeguare la scorta di magazzino alle necessità di buona manutenzione delle opere.

Art. 16.

La riscossione di tutte le entrate dell'E.S.A.F. può essere affidata agli esattori comunali con la retribuzione di un aggio non superiore a quello stabilito per le altre riscossioni affidate agli esattori medesimi.

Il servizio di cassa dell'Ente è disimpegnato dalla Tesoreria regionale.

Art. 17.

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori cui provvede l'E.S.A.F. si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.

L'approvazione dei progetti invece spetta al presidente dell'Ente, sentito il parere del capo ufficio tecnico, qualora trattisi di lavori d'importo non superiore a L. 10.000.000, e del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici negli altri casi.

Art. 18.

Il presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino inconvenienti sull'andamento tecnico amministrativo finanziario ed igienico dei servizi dell'E.S.A.F. può, su proposta degli Assessori regionali competenti, adottare i provvedimenti che ritenga opportuni per eliminare gli inconvenienti stessi.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento o per gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore ai *lavori pubblici*, il Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta medesima, può disporre lo scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e la nomina di un commissario i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 19.

Tutte le opere eseguite dall'E.S.A.F. sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° aprile 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1957, n. 19.

Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 4 *luglio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Su richiesta degli enti locali interessati ed alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla costruzione di nuove strade ed alla sistemazione di quelle esistenti.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in favore delle Province e dei Comuni contributi nelle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali e comunali.

Art. 2.

I mezzi finanziari occorrenti alla costruzione di nuove strade provinciali e comunali ed alla sistemazione di quelle esistenti sono anticipati totalmente dall'Amministrazione regionale, che contribuisce nella spesa delle opere nelle seguenti misure:

del novantadue per cento per le opere di costruzione di nuove strade,

dell'ottanta per cento per le opere di sistemazione delle strade comunali,

del sessantacinque per cento per le opere di sistemazione delle strade provinciali.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è commisurato alla spesa risultante dal verbale di collaudo dell'opera

Le spese relative alla indennità da corrispondere per eventuali espropriazioni sono escluse dal contributo

Art 3

Per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal precedente articolo per la costruzione di nuove strade, le Provincie e i Comuni si devono impegnare a provvedere alla manutenzione di esse indicando i mezzi per farvi fronte.

Art 4.

Le Provincie ed i Comuni devono provvedere a restituire la quota parte della spesa a loro carico in trenta rate annuali senza interesse, da corrispondere, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene effettuato il collaudo, mediante rilascio di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti delegabili per legge.

Art 5.

L'Assessorato alla viabilità compila annualmente un piano tecnico finanziario delle opere riconosciute necessarie

Il piano è approvato dalla Giunta regionale che determina l'ordine di precedenza delle opere ai fini degli interventi regionali.

Art 6.

L'Amministrazione regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente ovvero a mezzo degli uffici provinciali del Genio civile salvo che le Amministrazioni provinciali e comunali interessate siano in grado di provvedervi a mezzo dei propri uffici tecnici o ne facciano richiesta In casi eccezionali può far ricorso alle prestazioni di tecnici liberi professionisti.

I progetti sono approvati dall'Assessore regionale alla viabilità, il quale provvede alla vigilanza ed al collaudo dei lavori e, nel caso di esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale anche alla gestione amministrativa e contabile

L'approvazione dei progetti delle singole opere deve essere preceduta dal parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art 7.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità

Per gli atti conseguenti, sino a quando non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia

Art 8.

La misura dei contributi a favore delle Provincie e dei Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade di loro pertinenza è fissata nel venticinque per cento della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera

La concessione di detti contributi è disposta sulla base di preventivi e di perizie tecniche predisposte dalle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, mentre il pagamento di essi viene effettuato a seguito di presentazione dei verbali di collaudo

E' in facoltà dell'Amministrazione regionale di eseguire accertamenti sulla esecuzione delle opere.

Art 9.

Ove nelle materie e per gli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali possano usufruire di provvidenze da parte dello Stato o di altri enti, la concessione dei benefici da parte della Regione è limitata alla sola eventuale integrazione costituita dalla differenza tra il complesso delle provvidenze regionali concedibili e quello delle altre dipendenti da concessioni dello Stato o di altri enti.

Art. 10.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 123 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 la cui denominazione viene così modificata:

« Spese per l'esecuzione di opere stradali di interesse regionale, contributi per la costruzione di nuove strade provinciali e comunali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 1° luglio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n 21.

Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n 27 del 6 luglio 1957*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

I contributi e le altre provvidenze previsti in favore dell'agricoltura sono concessi in base a direttive fissate anche periodicamente, tenendo soprattutto presenti gli indirizzi e le esigenze generali della produzione Tali direttive sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e dell'Assessore all'industria e commercio, udite le istituzioni sperimentali operanti nella Regione e previo parere dei competenti comitati tecnici consultivi regionali

Art 2.

Ai fini del disposto dell'articolo precedente sono tenuti in particolare considerazione:

a) le caratteristiche fondamentali e le possibilità di sviluppo economico agrario delle singole zone,

b) l'entità economica, il volume produttivo e le necessità delle aziende agricole, ove sono da attuarsi le opere, le attrezzature e gli impianti, per cui vengono richiesti i contributi e le provvidenze,

c) gli indirizzi tecnici da eseguirsi nelle opere, nelle attrezzature e negli impianti, nonchè i caratteri tipici della produzione soprattutto viticola ortofrutticola e zootecnica casearia in relazione alle esigenze ed alle possibilità dei consumi regionali, nazionali e dell'esportazione.

Art. 3.

I beneficiari di provvidenze relative alle opere alle attrezzature ed agli impianti sono tenuti, pena la rifusione di quanto percepito, a mantenere agli stessi la destinazione prevista per

il periodo determinato e ad osservare le altre eventuali condizioni stabilite nei provvedimenti di concessione anche in base alle direttive generali di cui agli articoli precedenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° luglio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 22.

Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 27 *del* 6 *luglio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, comma primo, della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, è così modificato:

« Sono istituite nei Capoluoghi di provincia, fatta eccezione per Cagliari, sezioni del Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali ».

Art. 2.

All'art. 17 della predetta legge regionale è aggiunto il seguente comma:

« Uguale procedimento si segue per i membri delle sezioni del Comitato di controllo, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 luglio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 23.

Costituzione presso il Credito Industriale Sardo (C.I.S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *dell'*11 *luglio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione è costituito presso il Credito Industriale Sardo (C.I.S.) un fondo speciale di rotazione ai sensi dell'art. 4, secondo e terzo comma, dello Statuto del C.I.S., approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 31 gennaio 1955.

Art. 2.

Per il finanziamento del fondo di rotazione costituito con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino alla somma di L. 2.000.000.000 ad un tasso non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in non meno di dieci annualità con quote eguali e costanti comprensive degli interessi.

Secondo le esigenze dello sviluppo industriale della Regione il suddetto fondo di rotazione può essere eventualmente aumentato con ulteriori stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Per l'amministrazione del fondo di rotazione è costituita presso il C.I.S., ai sensi dell'art. 4, comma secondo, dello statuto del C.I.S., una speciale gestione autonoma che è amministrata dall'Istituto a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti regionali in materia.

Art. 4.

I prestiti di cui all'art. 1 devono avere durata non inferiore ad un anno e possono essere concessi per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, a favore delle industrie che abbiano i loro impianti, la sede legale e fiscale nel territorio della Regione.

A parità di condizione viene data la precedenza alle nuove iniziative industriali ed a quelle che hanno per oggetto la lavorazione e la trasformazione di materie prime e prodotti locali

Art. 5.

I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*), dello statuto del C.I.S. Tali operazioni devono essere assistite da garanzie o mobiliari o immobiliari o personali. A tale scopo possono essere utilizzate con atto suppletivo, nelle forme fissate dal Codice civile, anche le attività già gravate di garanzia a favore del C.I.S. per i prestiti di impianto, qualora vi sia margine sufficiente a giudizio dell'Amministrazione del C.I.S. medesimo.

Art. 6.

L'ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle industrie sovvenzionate la complessiva somma di L. 50.000.000.

Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore ai seguenti tassi annuali:

a) per i prestiti complessivamente non superiori a lire 5.000.000 il 5 per cento;

b) per i prestiti da L. 5.000.000 a L. 15.000.000 il 6 per cento.

c) per i prestiti superiori a L. 15.000.000 il 7 per cento.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale, e per essa l'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare col C.I.S. apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge.

Art. 8.

Le domande di prestito devono essere presentate al C.I.S. nelle forme che sono determinate nella convenzione di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

Sulle domande di prestito decide un Comitato composto da:

a) il presidente o il vice presidente del C.I.S.;

b) il direttore del C.I.S. o altro funzionario da lui delegato;

c) un rappresentante dell'Assessore regionale alle finanze,

d) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio;

e) due piccoli o medi imprenditori industriali nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio tra una rosa di nomi presentati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione.

Art 10

Spetta al C I S il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'Istituto provvede direttamente nelle forme di legge al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia all'Assessore regionale all'industria e commercio, che ha facoltà di concedere dilazione una sola volta.

Art 11.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite e spese di ricupero accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dall Istituto, quale risulta dalla convenzione di cui all'art 8

Tutte le somme che affluiscono al fondo di rotazione per il rimborso dei prestiti, o per qualsiasi altro titolo, sono destinate alla concessione di altri prestiti dello stesso genere.

Art 12

Le annualità di cui all'art 2 sono iscritte in apposito capitolo nei bilanci della Regione (movimento capitali) a carico del l'Assessorato all industria e commercio a partire dall'esercizio 1958.

Art 13

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 8 luglio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 20.

Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 29 *del* 15 *luglio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3, può essere indetto referendum popolare rispettivamente per:

a) deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci;

b) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle Province:

c) esprimere il parere su un progetto di modificazione del predetto Statuto speciale per la Sardegna.

TITOLO I

Referendum di cui all'art 32 dello Statuto speciale per la Sardegna

Art 2.

Nel caso di cui alla lettera *a*) dell'art 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori.

Art 3

La richiesta di referendum da parte di Consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni

Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

Art 4

La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul frontespizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede l'abrogazione Il promotore presenta istanza al cancelliere della Corte d appello della Sardegna il quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore

Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal segretario comunale La autenticazione deve contenere l indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio, in questo caso oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio

Gli elettori che non sappiano o non possano firmare possono formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della pretura, il quale redigerà verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare

Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l iscrizione nelle liste elettorali I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

Art 5.

Il deposito nella cancelleria della Corte d'appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all art 4 e può essere effettuato da uno dei richiedenti

Il cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti

Art 6

Il Presidente della Corte d'appello entro cinque giorni dal deposito della richiesta designa una sezione della Corte medesima che assume le funzioni di « ufficio per il referendum popolare »

L'ufficio, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all art 4, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti

Qualora non sia stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'ufficio ne dà immediatamente atto con propria ordinanza che viene affissa nell'albo della Corte d'appello e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della ordinanza stessa.

Art 7.

Se è stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.

I risultati della verifica vengono riepilogati dall'ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.

Quando è raggiunto il numero di diecimila richieste valide l'ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo.

La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.

Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di diecimila l'ufficio ne dà atto con ordinanza secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 6.

Art. 8.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 7, ovvero dalla trasmissione della richiesta di cui all'art. 3, o dalla deliberazione di cui all'art. 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi cinque giorni.

Le effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione. Non può però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di effettuazione di un altro referendum o dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle due Camere, del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali e comunali.

Qualora siano stati richiesti due referendum per la abrogazione di leggi diverse il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine la indizione del referendum deve avvenire entro dieci giorni dall'ordinanza relativa alla richiesta del secondo referendum. Non potendo svolgersi più di due referendum in una medesima convocazione di elettori, gli altri referendum, eventualmente richiesti, sono rinviati a successive convocazioni, rispettandosi l'ordine cronologico delle ordinanze di cui all'art. 7.

Art. 9.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.

Il certificato indica la Provincia, il Comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

Art. 10.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 11.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.

La sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra, è scritta, in colore verde, la parola « abrogazione » e in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per due leggi, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole all'abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Art. 12.

Il Tribunale, con sede nel Capoluogo della provincia, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

Art. 13.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella Provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella Provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d'Appello della Sardegna, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

Art. 14.

Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 15.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'art. 13 ai Tribunali indicati nell'articolo medesimo o alla Corte d'Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 16.

Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del referendum.

Art. 17.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni.

Art. 19.

La procedura per il referendum è sospesa se, in qualunque momento, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'ufficio centrale da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i presidenti dei Tribunali che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso E' disposta con ordinanza della Corte d'appello, composta come all'art 14, se l'abrogazione intervenga successivamente.

TITOLO II

Referendum di cui all'art 43
dello Statuto speciale per la Sardegna

Art 20

Nel caso previsto dalla lettera *b*) dell'art 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute dagli articoli 28 e 29 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3

Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli articoli 9 10, 12, 13 14, 15 della presente legge

Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.

Art 21.

Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico sono fornite dall Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni La sezione centrale della scheda contiene l indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle Province, nella sezione posta a sinistra è scritta in colore verde la parola « SI » e in quella a destra, in colore rosso, la parola « NO »

Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito

L'elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra

Art 22

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai medesimi.

TITOLO III

Referendum di cui all'art 54
dello Statuto speciale per la Sardegna

Art 23

Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Art 24.

Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il sessantacinquesimo giorno successivo alla data dell approvazione di cui al precedente comma.

Art 25.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico sono fornite dall Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle *E* ed *F* allegate alla presente legge Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione della proposta modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, nella sezione posta a sinistra e scritta, in colore verde, la parola « SI » ed in quella a destra, in colore rosso, la parola « NO »

L'elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Art 26

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1957, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi

Art 27.

Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 1º luglio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1956, n 38.
Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n 44 del 21 novembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di produzione di energia elettrica spettanti alla Regione in virtù dell art 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3, sono esercitate

a) dal Presidente della Giunta nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Capo dello Stato,

b) dall'Assessore ai lavori pubblici nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro per i lavori pubblici,

c) dall'Assessore alle finanze nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro per le finanze.

Alla competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici è sostituita quella del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n 34

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 novembre 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1957, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 45 *del* 25 *novembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge·

Art 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957 sono istituiti i seguenti capitoli, con lo stanziamento a fianco indicato:

Cap 36-*bis* — Rimborso da parte dell'INA-Casa delle quote massime ammesse per vano legale, in forza della deliberazione del Comitato di attuazione dell'INA-Casa n. 257 ed in applicazione dell'art 8 della legge 26 novembre 1955, n 1148, in relazione alle spese — anticipate dalla Regione — per l'acquisto delle aree necessarie per la costruzione di case per abitazione a favore del personale del Consiglio e dell'Amministrazione regionale (art. 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, n 25) L. 108 000 000

Cap 36 *ter* — Rimborso rateale, da parte del personale del Consiglio e dell'Amministrazione regionale assegnatario di alloggi INA-Casa, delle somme anticipate dalla Regione per l'acquisto delle aree necessarie alla costruzione degli alloggi stessi e per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 26 novembre 1955, n 1148, decurtate dei contributi assunti a proprio carico dall'Amministrazione regionale (art 4 della legge regionale 5 ottobre 1956, n 25) . . . . p m.

Art 2.

E' soppresso il cap 204, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1957, n 6521/357 « Spese per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Regione e per il personale comandato, spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per alloggi INA-Casa: per memoria », ed è istituito, in sua vece il

Cap 140 *bis* — Spese per l'acquisto delle aree necessarie per la costruzione di case di abitazione a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione regionale e per l'anticipazione degli acconti, da corrispondere all'INA Casa, previsti dalla legge 26 novembre 1955, n 1148 (articoli 1 e 2 della legge regionale 5 ottobre 1956, n 25) . . p m.

Art 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap 127 (*in diminuzione*) — Spese e contributi in favore di Comuni, Amministrazioni provinciali, Istituzioni e Consorzi di assistenza sanitaria, ed altri Enti pubblici di assistenza e beneficenza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri ed ambulatoriali, e per il miglioramento di quelli esistenti (leggi regionali 20 giugno 1950, n 15; 18 maggio 1951, n. 8 e 12 giugno 1956, n 19), contributi per la prima attivazione del funzionamento dei centri medesimi (legge regionale 2 aprile 1954, n. 3) . L. 29 346 804

Cap 127 *bis* (*nuova istituzione*) — Rata annuale del contributo concesso all'Amministrazione dell'ospedale civile della SS Annunziata di Sassari per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Sassari (legge regionale 17 novembre 1956, n 33) . . . . L. 29 346 804

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 novembre 1956, n 33, è sostituito dal seguente:

« La spesa di cui all'art 1 della presente legge fa carico al cap 127 *bis* del bilancio per l'esercizio 1957 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Art 4.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento·

Cap 25 — Interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sulle contabilità speciali (legge regionale 11 maggio 1951, n 11) . . L. 66 000 000

Cap 50. — Tributi erariali relativi ai pagamenti . . . . » 22 000 000

Art 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione·

Cap 9 — Indennità di gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n 1282 spesa obbligatoria) . L. 4 000 000

Cap 26 — Compensi per lavoro straordinario al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (art 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) . » 700 000

Cap 28 — Spese per l'estensione al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (legge regionale 7 ottobre 1955, n 19) . » 1 000 000

Cap 29 — Compensi ad estranei al Centro regionale antimalarico ed antinsetti per incarichi e studi nell'interesse del Centro stesso . » 500 000

Cap 39 — Spese per il controllo sugli atti degli enti locali (art 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3) . . . . » 10 000 000

Cap 49 — Onorari, diritti e rimborsi per il servizio di vigilanza sulle aziende di credito a carattere regionale . . . . . . » 10 000 000

Cap n 79 — Contributo annuo per il funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (legge regionale 19 giugno 1956, n 22) » 30 000 000

Cap 87 — Spese per incoraggiare la silvicoltura e la economia montana e concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali (regio decreto legge 30 dicembre 1923, n 3267, e legge 27 luglio 1952, n 991) » 10 000 000

Cap 93 — Spese per l'istituzione annuale di dieci borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione nei vari rami dell'attività artigiana (legge regionale 3 febbraio 1955, n 1) . . . . » 5 000 000

Cap 94 — Spese per l'esecuzione della legge sulla disciplina dell'artigianato e dell'apprendistato artigiano . . . . . . » 20 000 000

Cap 129 — Spese e contributi per la costruzione, l'impianto, l'attrezzatura, la gestione e l'organizzazione di nuovi centri brefotrofiali, di ospizi di ricovero post-brefotrofiale e di consultori, nonche per l'ampliamento e per il riattamento degli impianti e dell'attrezzatura dei brefotrofi, degli ospizi e dei consultori esistenti (legge regionale 8 aprile 1954, n 9) . . . » 49 000 000

Cap 136 — Spese per i musei dipendenti da enti locali, per lavori urgenti di riattamento di monumenti e per ricerche archeologiche (leggi 12 giugno 1902, n. 185, e 1 giugno 1939, n. 1089) . . . . . . L. 15 000 000

Cap. 145. — Spese per la costruzione di case minime (art 1 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5) e popolari . » 32 000.000

Cap 150. — Contributi per opere di miglioramento fondiario (art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e leggi regionali 4 maggio 1953, n 14 e 20 aprile 1956, n 13), per la piantagione di essenze forestali (legge regionale 15 giugno 1954, n. 12) e per la sistemazione dei magazzini delle Casse comunali di credito agrario (art 4 della legge regionale 8 luglio 1952, n 21) Contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (legge regionale 21 marzo 1956, n 7) . . » 35 000 000

Cap 154 — Spese per studi relativi all'agricoltura con speciale riguardo all'apprestamento di piani particolari di opere di trasformazione fondiaria (art 47 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e art 10 della legge regionale 26 ottobre 1950, n 46) . . . . » 3 000 000

Cap 155 — Concorsi nelle spese per opere di interesse generale eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno nei comprensori di bonifica montana e nei distretti di trasformazione integrale (art. 1, comma secondo, della legge regionale 21 ottobre 1954, n 22) » 10 000 000

Cap 160 — Spese e contributi per la lotta contro le cause nemiche delle piante (regio decreto-legge 18 giugno 1931, n 987) . » 5 000 000

Cap 172 — Contributi e spese per favorire le attività pescherecce e quelle connesse (articoli 7 e 12 della legge regionale 5 marzo 1953, n 2) . . » 30 000 000

Cap 180 — Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n 949 (legge regionale 9 febbraio 1955, n 3) . » 5 000 000

Cap 181. — Fondo regionale per favorire lo sviluppo delle cooperative, comprese le spese di funzionamento della relativa Commissione (legge regionale 11 novembre 1949, n 4) - Spese per il coordinamento ed il potenziamento degli organismi cooperativi . » 50 000 000

Cap 182 — Fondo per le spese di istituzione e di funzionamento dei centri di assistenza e ricovero per lavoratori vecchi ed invalidi sprovvisti di trattamento assicurativo (legge regionale 3 febbraio 1953 n 1) . » 25 000 000

Cap 184 — Contributi, concorsi e sussidi al patronati per l'assistenza ai lavoratori » 10 000 000

Cap 185 — Spese per l'acquisto di beni patrimoniali (art 1 della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34) . . . . » 18 000 000

Cap. 187. — Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art 6 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1952, n 33, art 8 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, e articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1956, n 34) . » 60 000 000

Cap 198. — Incremento del fondo destinato alla partecipazione della Regione al capitale di enti e delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (articoli 4, 6 e 10 della legge regionale 7 maggio 1953, n 22, e legge regionale 20 luglio 1954, n 17) . . . . » 15 000 000

Cap 201 — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sughericra (leggi regionali 5 dicembre 1950, n. 66, e 10 giugno 1952, n. 12) . . . . » 30 000 000

Cap. 202. — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende e alle cooperative artigiane (legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70) . . . . . . L. 50 000.000

In aumento:

Cap 1. — Spese per il Consiglio regionale » 80 000 000

Cap 2 — Indennità, assegni, medaglie di presenza e rimborso delle spese di viaggio al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori (articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, art 1 della legge regionale 1° agosto 1951, n 13 e articoli 2 e 3 della legge regionale 8 giugno 1954, n. 10) . . . » 7 000 000

Cap. 8 — Compensi per lavoro straordinario al personale (art 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) . . . » 6 000 000

Cap 11. — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n 16, e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, numero 767) . . . . » 4 000 000

Cap 16 — Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa . » 2 000 000

Cap 18 — Spese per cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento manutenzione mobili e locali acquisto di pubblicazioni, funzionamento della biblioteca e varie . . . » 4 000 000

Cap 19 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche (spesa obbligatoria) . . . . » 11 000 000

Cap 21 — Spese per l esercizio e la manutenzione degli automezzi . . . . . » 7.000 000

Cap 25. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (articoli 3 e 9 della legge regionale 17 marzo 1953, n 6, e legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2) (spesa fissa ed obbligatoria) . . . . » 27 761 150

Cap 27 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (art 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) . . » 700 000

Cap 30 — Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico ed antinsetti . . . . . » 13 183 850

Cap 31 — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n 327, e leggi regionali 22 aprile 1955, n 8 e 13 aprile 1957, n 9) (spesa fissa ed obbligatoria) Indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5 della legge regionale 29 aprile 1953, n. 13) (spesa fissa ed obbligatoria) . . . . » 40 000 000

Cap 32 — Compensi per lavoro straordinario al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19) . . » 2.000.000

Cap. 45. — Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)	L.	26.000.000
Cap. 46. — Rimborso di tributi indebitamente percetti o non dovuti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)	»	10.000.000
Cap. 47. — Rimborsi per provvigioni ai distributori primari e per aggi ai distributori secondari dei valori bollati (spesa d'ordine)	»	10.000.000
Cap. 50. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)	»	5.000.000
Cap. 51. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)	»	45.000.000
Cap. 69. — Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l'assistenza ed il collaudo di opere pubbliche (art. 5 della legge regionale 9 marzo 1950, n. 12; art. 2 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, e legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16)	»	32.000.000
Cap. 96. — Spese per le elezioni regionali (legge regionale 10 agosto 1951, n. 12)	»	18.000.000
Cap. 97. — Acquisto di automezzi, nonchè di mobili occorrenti all'attrezzatura degli uffici e di altri locali necessari al funzionamento dell'Amministrazione	»	14.000.000
Cap. 99. — Spese per acquisto di macchine per ufficio, di mobili e di automezzi occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico ed antinsetti	»	9.555.000
Cap. 123. — Spese per l'esecuzione di opere stradali di interesse regionale anche di competenza degli enti locali (art. 1 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5)	»	75.000.000
Cap. 149. — Spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere di miglioramento fondiario (art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46)	»	10.500.000
Cap. 156. — Contributi per la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali (art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) e concorsi nelle spese di costruzione e di ripristino di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa del Mezzogiorno (art. 1, comma primo, della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22)	»	67.500.000
Cap. 177. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3 e 14 febbraio 1952, n. 2)	»	180.000.000
Cap. 193. — Versamento dei tributi erariali relativi ai pagamenti	»	22.000.000

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 le denominazioni dei sottoindicati capitoli sono modificate come segue:

Cap. 33. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

Cap. 34. — Indennità di missione o rimborso di spese di viaggio e trasferimento al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale, del Commissariato regionale per gli usi civici e degli altri uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze della Regione (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767).

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, allegato n. 1 alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata:

Cap. 4. — Entrate derivanti da concessioni speciali e canoni vari (in aumento) . .	L.	300.000

Spesa:

Cap. 25. — Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali (in diminuzione)	»	8.000.000
Cap. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda, acquisto di mobili e suppellettili per arredamento case forestali (in aumento)	»	8.000.000

Art. 8.

Le tabelle riassuntive del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono modificate come appresso:

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

CATEGORIA I. — Entrate effettive:		
Ordinarie . . .	L.	205.800.000
Straordinarie .	»	500.000
Totale della categ. I Entrate effettive .	L.	206.300.000
CATEGORIA II. — Movimenti di capitali . .	»	40.000.000
CATEGORIA III. — Operazioni per conto terzi	»	—
Totale generale delle entrate . .	L.	246.300.000

RIASSUNTO DELLE SPESE

CATEGORIA I. — Spese effettive:		
Ordinarie . . .	L	128.300.000
Straordinarie . . .	»	78.000.000
Totale della categ. I Spese effettive	L	206.300.000
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	»	40.000.000
CATEGORIA III. — Operazione per conto terzi	»	—
Totale generale della spesa	L.	246.300.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 novembre 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1957, n. 25.

Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (C.R.A.I.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 49 del 20 dicembre 1957*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dell'opera e dei finanziamenti dello Stato o di altri organi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in Sardegna:

1) la lotta antimalarica mediante:

a) la lotta antianofelica;

b) la piccola e media bonifica;

2) la lotta contro gli insetti domestici nocivi;

3) la lotta contro gli insetti ed i parassiti degli animali;

4) la lotta contro gli insetti ed i parassiti delle piante.

Art. 2.

Ove non intervengano specifici provvedimenti statali, ed in particolare quanto disposto dall'art. 28 della legge 18 giugno 1931, n. 987, l'Amministrazione regionale, in caso di riconosciuta necessità, può assumere a suo carico le spese per gli interventi contro gli insetti domestici e per la lotta antiacridica.

In caso di emergenza ed ove non intervangano specifici provvedimenti statali l'Amministrazione regionale può assumere, anche a suo totale carico, le spese relative agli interventi di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo precedente.

Le spese di cui al presente articolo vengono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei compiti affidati dalla presente legge all'Amministrazione regionale è istituito, con sede in Cagliari, alle dipendenze del Presidente della Giunta, un servizio denominato « Centro regionale antimalarico e anti-insetti » (C.R.A.I.).

Per la migliore attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, il territorio della Regione viene suddiviso in zone, secondo il piano da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

Il Centro regionale antimalarico e anti-insetti è costituito da:

1) una sezione per la lotta antimalarica ed una sezione per i lavori di piccola e media bonifica;

2) una sezione per la lotta contro gli insetti domestici nocivi;

3) una sezione veterinaria per la lotta contro gli insetti e i parassiti degli animali;

4) una sezione agraria per la lotta contro gli insetti e i parassiti delle piante;

5) un laboratorio entomologico;

6) un ufficio di amministrazione e di segreteria;

7) un'officina, un'autorimessa e magazzini per i servizi generali.

La direzione del Centro è affidata ad un medico direttore.

Art. 5.

Il personale di cui alla tabella annessa alla presente legge è costituito da personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche o da distaccare da altri uffici della Regione, oppure da personale assunto appositamente secondo le norme in vigore per il restante personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni di lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante il Centro è autorizzato ad assumere, entro i limiti indicati nei rispettivi piani annuali:

a) personale temporaneo ausiliario: agenti tecnici (sorveglianti);

b) salariati temporanei: per l'officina, per i servizi ed autisti;

c) salariati giornalieri di lotta: segnalatori disinfestori bonificatori.

I salariati addetti alla lotta vengono assunti con contratto di diritto privato e con la retribuzione stabilita nei piani annuali. L'assunzione viene effettuata per le sole esigenze stagionali e occasionali, cessate le quali i salariati stessi si intendono licenziati. Essi sono considerati giornalieri anche se il periodo di servizio supera il termine massimo contemplato nell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Qualora esigenze di servizio lo richiedano possono essere assunti in via temporanea consulenti tecnici, da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 7.

Il personale del Centro, previsto dalla tabella annessa alla presente legge, fa parte a tutti gli effetti dell'organico della Regione.

Art. 8.

In aggiunta al normale trattamento economico è autorizzata la corresponsione delle seguenti indennità mensili:

1) a titolo di compenso forfettario di missione

a) al direttore del centro . . . . . L. 55 000

b) ai medici di zona . . . . » 30 000

c) agli esperti di gruppo e ai coadiutori di gruppo . . . . » 25 000

In tali indennità non è compresa la spesa dei biglietti di viaggio;

2) a titolo di indennità di rischio per il maneggio dei valori, al cassiere L. 5000.

Art. 9.

Alle spese per l'attività del Centro si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

In sede di presentazione, ai sensi dell'art. 10, del piano tecnico finanziario per l'anno 1958, si provvederà ai nuovi compiti affidati al Centro in base alla presente legge.

Art. 10.

Le somme stanziate nel bilancio regionale per le operazioni del Centro possono essere erogate o direttamente dagli organi centrali della Regione oppure mediante somministrazione dei fondi al Centro regionale antimalarico e anti-insetti, a mezzo di ordini di accreditamento erogabili con buoni od ordinativi.

Tale erogazione è prevista in distinti piani tecnico finanziari di lotta, da approvarsi annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Le somministrazioni dei fondi al Centro vengono fatte a favore del suo direttore sulla base di fabbisogni trimestrali, da approvarsi dalla Giunta regionale con riferimento ai piani medesimi.

Gli ordini di accreditamento possono essere emessi in eccedenza al limite di somma previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dell'intero fabbisogno trimestrale.

Il direttore del Centro, oltre che prelevare fondi direttamente sui predetti ordini di accreditamento, può concedere sub-anticipazioni, mediante emissione di buoni intestati al cassiere del Centro ed ai medici di zona, per spese urgenti o che comunque non possano essere effettuate con ordinativi.

Il direttore, nella sua qualità di funzionario delegato è autorizzato ad eseguire spese in economia per un importo non superiore a L. 600 000 su parere di apposita Commissione nomi-

nata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazioni della Giunta medesima. Il parere non è necessario quando la somma non supera L. 100.000.

Le spese per importi superiori alle 600.000 lire devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

Art. 11.

In relazione agli accreditamenti di cui al precedente articolo, il direttore del Centro rende conto trimestralmente al l'Amministrazione regionale delle somme erogate sui medesimi, includendo nei rendiconti anche le spese effettuate dai funzionari ai quali egli abbia sub-anticipato delle somme. Tali funzionari per parte loro giustificano mensilmente al direttore del Centro dette spese.

Art. 12.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 13.

La tabella annessa alla presente legge cessa di avere vigore qualora venga assorbita dai ruoli del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 14.

La legge regionale 17 marzo 1953, n. 6, è abrogata.

Art. 15.

Norma transitoria

La riduzione del numero dei medici ispettori di zona risultante dalla tabella annessa alla presente legge, rispetto alla tabella annessa alla legge regionale 17 marzo 1953, n. 6, ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale e relative tabelle.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 dicembre 1957

BROTZU

Tabella dell'organo del personale del Centro regionale antimalarico e anti insetti

RUOLO TECNICO

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica:	Organico
a) Medici:	
Ispettore generale medico - Direttore del Centro	1
Medico capo di zona Medico superiore di zona - Medico principale di zona	4
Medico superiore di laboratorio - Medico principale di laboratorio	1
b) Ingegneri:	
Ingegnere superiore - Ingegnere principale Ingegnere	1
c) Laureati in agraria specializzati in entomologia:	
Ispettore superiore - Ispettore principale Ispettore	1
d) Veterinari:	
Veterinario superiore - Veterinario principale Veterinario	1

CARRIERA DI CONCETTO

a) Geometri:	
Primo geometra	1
Geometra Geometra aggiunto - Vice geometra	1
b) Periti agrari:	
Primo esperto	1
Esperto Esperto aggiunto - Vice esperto	1
c) Addetti alla lotta (operativi):	
Primo esperto di gruppo	1
Esperto di gruppo Esperto aggiunto di gruppo - Vice esperto di gruppo	6

CARRIERA ESECUTIVA

a) Addetti alla lotta (operativi):	
Coadiutore tecnico superiore di gruppo	1
Coadiutore tecnico capo gruppo Coadiutore tecnico di gruppo	9
b) Addetti al laboratorio:	
Preparatore capo	1
Primo preparatore Preparatore	7
c) Disegnatori:	
Primo disegnatore Aiutante disegnatore Aiutante disegnatore aggiunto	1
Totale	39

RUOLO AMMINISTRATIVO

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica:	Organico
Segretario principale Capo ufficio amministrativo	1
Primo segretario	1
Segretario	2
Segretario aggiunto - Vice segretario	8
Ragioniere principale	1
Primo ragioniere - Cassiere	1
Ragioniere	2
Ragioniere aggiunto - Vice ragioniere	2

CARRIERA ESECUTIVA

Archivista principale	1
Archivista capo	2
Primo archivista - Archivista	5
Applicato - Applicato aggiunto	10
Magazziniere capo	1
Primo magazziniere - Magazziniere - Magazziniere aggiunto	1

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Usciere capo	1
Usciere - Inserviente	3
Custode	2
Totale	44

AUTORIMESSA E OFFICINA DEL CENTRO	Organico
Agente tecnico capo	1
Agente tecnico	6
Totale . . .	7

ORGANICO DEL PERSONALE

SALARIATO PERMANENTE

Qualifica:	Organico
Capo meccannico	1
Maestro falegname - Maestro idraulico . .	2
Autista	15
Meccanico motorista - Salariato di 1ª categoria specializzato . . .	1
Saldatore elettro-autogenista - Salariato di 1ª categoria specializzato . . .	3
Elettricista - Salariato di 1ª categoria specializzato . .	1
Aiuto meccanico - Salariato di 2ª categoria qualificato	2
Guardiano - Salariato di 2ª categoria qualificato .	1
Totale . .	26
TOTALE .	116

BROTZU

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1957, n 26.

Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 50 *del* 23 *dicembre* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, da emanarsi con apposita legge regionale a norma dell'art 12 dello statuto allegato alla legge regionale 29 febbraio 1956, n 6, hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Per la prima organizzazione dei servizi ed in ogni caso nei limiti dell'allegata tabella organica provvisoria, l'Azienda si avvale del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato o della Regione considerato nella posizione di comando, di guardie giurate temporaneamente assunte e del personale comunque in servizio presso gli uffici dell'Azienda alla data della presente legge

Art. 3.

Al personale comandato ai servizi dell'Azienda sono estese le disposizioni di cui alle leggi regionali 7 dicembre 1949, n 6 e n 7, e successive modificazioni, e quelle integrative della legge regionale 8 febbraio 1955, n 2

I provvedimenti relativi sono adottati su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con decreto dell'Assessore regionale all agricoltura e foreste

Essi decorrono dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso l'Amministrazione dell Azienda foreste demaniali.

Art 4

Al personale in servizio presso gli uffici della Azienda si applica il trattamento economico praticato al personale della Regione in base alla qualifica attribuita dal Consiglio di amministrazione secondo l allegata tabella organica provvisoria.

A detto personale sono estese le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n 8, e successive modificazioni e integrazioni

Ai salariati temporanei si applicano le norme ed il trattamento economico di cui alla legge 26 febbraio 1952, n 67, e successive modificazioni e integrazioni

Art 5

Le spese necessarie all'attuazione della presente legge fanno carico al cap 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell Azienda dell'esercizio 1957 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi

Art 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sara pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 19 dicembre 1957

BROTZU

ALLEGATO

TABELLA ORGANICA PROVVISORIA

	Ispettori del Corpo forestale dello Stato	
A) PERSONALE TECNICO SUPERIORE		
1 Direttore qualifica non superiore a	Ispettore capo (grado 6°, gruppo *A*)	. coeff 500
2 Amministratori, qualifica non superiore a	Ispettore superiore (grado 7°, gruppo *A*)	» 402
B) PERSONALE DI CONCETTO:		
1 Segretario di direzione	Segretario (grado 9°, gruppo *A* o *B*)	» 271
2 Segretari addetti o ragionieri	Segretario aggiunto (grado 10°, gruppo *A* o *B*) . .	» 229
2 Coadiutori (geometri o periti agrari)	Coadiutore aggiunto (grado 10°, gruppo *B*) . .	» 229
C) PERSONALE ESECUTIVO:		
2 Applicati	Applicato (grado 12°, gruppo *C*)	» 180
D) PERSONALE AUSILIARIO:		
3 Agenti tecnici (autisti)	Agente tecnico	» 150
3 Uscieri dattilografi	Usciere	» 151

E) PERSONALE DI SORVEGLIANZA:

20 Salariati temporanei

40 Sottufficiali guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato per i servizi di polizia forestale, o guardie giurate dell'Azienda.

BROTZU

(2482)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5108841) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.